

CONTRATTO INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO

BOZZA In data 20 giugno 2006 in Milano (20/06/2006 9.34)

tra

d.

la Società SBB Cargo Italia S.r.l.

regionale e  
FERROVIE e

FILT-CGIL, FIT-CISL Regionali e FAST ~~REGIONALI~~ unitamente alle OO.SS. Territoriali e alle RSA degli impianti di Gallarate, Ponte Chiasso e Luino, ed il futuro perimetro operativo di SBB Cargo Italia S.r.l.

Le parti come sopra individuate, a totale definizione delle relative richieste relative alla contrattazione aziendale, hanno concordato:

1. SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

*ad integrazione e applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL autoferrotranvieri e della mobilità (ASSTRA)*

riferimento sistema concertativo di cui all'art. 1, a.n. 27 novembre 2000

- obiettivi
1. assicurare l'applicazione di quanto previsto dalla vigente contrattazione
  2. istituire una sede di consultazione, informazione e concertazione tra l'azienda e i rappresentanti sindacali di FILT-FIT-FAST che abbia di norma cadenza semestrale e che sia attivabile ogniqualvolta si presentino eventi che possano modificare le prospettive di sviluppo ed influire sugli assetti occupazionali

informazioni nel corso dei confronti con le OO.SS., l'azienda fornirà informazioni riguardanti:

- la strategia legata agli investimenti,
- la politica della sicurezza sul lavoro,
- i piani di sviluppo significativi per l'organizzazione aziendale
- i dati relativi alle pari opportunità

contrattazione le parti si impegnano, come previsto dal vigente CCNL Autoferrotranvieri, a contrattare tutto quanto demandato alla contrattazione di secondo livello dal CCNL con successive modifiche ed integrazioni

## 2. ORARIO DI LAVORO

- orario settimanale** 39 ore medie settimanali da calcolarsi come media nell'arco di 17 settimane
- definizione impegno** impegno = turno
- 2.1 PER IL PERSONALE DI MACCHINA AD INTEGRAZIONE DEL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIARI (ASSTRA) E DEL RDL 2328/23**
- durata minima dell'impegno giornaliero programmabile** 6 ore da considerarsi tutte lavoro effettivo
- durata massima dell'impegno giornaliero programmabile** 10 ore con l'eccezione di 2 turni al mese come media sulle 17 settimane (massimo 4 turni mensili) per lavoratore, programmabili fino a 12 ore concordando le modalità di effettuazione con gli RSA/RSU.
- pause** la pausa minima di norma sarà di 45 minuti, la pausa massima è 2 ore nei turni diurni e un'ora in quelli notturni. Per turno notturno si intende quello comprendente almeno tre ore di lavoro effettivo, tra la mezzanotte e le cinque di mattina. L'azienda si impegna a porre di norma i lavoratori nella condizione di poter usufruire di una pausa almeno di trenta minuti per consumare il pasto nei turni che comprendano interamente la fascia compresa tra le 11.00 e le 15.00 e quella compresa tra le 18.00 e 22.00
- massimo impegno orario giornaliero di utilizzazione** 12 ore oltre il quale il lavoratore non può più essere utilizzato.
- gestione turni notturni** l'azienda si impegna a prendere le misure organizzative volte a limitare al minimo il numero di turni di notte consecutivi e a massimizzare il riposo giornaliero dopo la seconda notte consecutiva. Qualora il lavoratore provenga da un riposo settimanale singolo, l'azienda, si attiverà per garantire quando possibile la ripresa del servizio dopo le cinque.
- modifica rotazioni** ogni variazione delle rotazioni va comunicata alle rsa/rsu. Qualora la variazione modifichi in maniera consistente la rotazione precedente, l'azienda coinvolgerà le rsa/rsu.
- differenza ore programmate - ore effettive e "banca ore"** le prime due ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero programmato, sono raccolte in una banca ore; alla fine di ogni ciclo di quattro mesi (diciassette settimane) le prime 7 ore e 48 minuti sono trasformate in un riposo compensativo mentre le ore

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

rimanenti, a discrezione delle/dei lavoratrici/tori, potranno essere trasformate in riposi compensativi o pagate con le maggiorazioni contrattualmente previste per lo straordinario. Le ore successive alla seconda giornaliera e le frazioni di giornata che avanzano dal calcolo dei riposi alla fine del ciclo di 4 mesi, sono sempre pagate con le maggiorazioni contrattualmente previste per lo straordinario (nell'art 11, c.c.n.l. 12 marzo 1980; anno 1984, punto 1, lett. b, a.n. 17 giugno 1982).

**riposo fuori residenza** il riposo goduto fuori residenza compreso tra due turni di condotta può avere la durata minima di 8 ore e massima di 10 con una flessibilità di un'ora sul limite inferiore, in esercizio. La somma delle ore dei due turni interrotti dal riposo non può essere superiore ad ore 16. In ogni caso la somma dei due turni e del riposo fuori residenza non può superare le 24 ore.

**obbligo delle due ore a fine turno** in caso di necessità il macchinista sarà tenuto a prolungare il proprio turno di almeno due ore, per portare il treno assegnato all'inizio del turno, a destinazione. Nel caso in cui non sia possibile l'arrivo entro il termine di cui sopra, l'azienda a richiesta della/del lavoratrice/tore, provvederà al rientro presso il proprio impianto nel più breve tempo possibile.

## 2.2 PER TUTTO IL PERSONALE DI ESERCIZIO AD INTEGRAZIONE DEL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIARI (ASSTRA) E DEL RDL 2328/23

**numero massimo di soppressioni con preavviso superiore alle 12 ore dall'inizio del turno** Le soppressioni ammontano ad un massimo di 6 l'anno.

**soppressioni oltre il numero massimo o con preavviso inferiore alle 12 ore** assegnazione ad un turno di riserva (con identico orario rispetto al turno soppresso) nell'impianto di appartenenza e svolgimento di mansioni indicate dal capo Impianto in base alle necessità.

**preavviso cambio turno** almeno 36 ore prima dell'inizio del turno precedentemente programmato

## 2.3 PER IL PERSONALE DI TERRA (VERIFICATORI, FORMATORI E CAPI PIAZZALE) AD INTEGRAZIONE DEL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIARI (ASSTRA) E DEL RDL 2328/23

**obbligo delle due ore a fine turno** in caso di anomalie nella circolazione, o per problemi nel cambio turni, il personale di terra ha l'obbligo di proseguire il turno per un massimo di altre due ore oltre il termine programmato. Le prime due ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero programmato, sono raccolte in una banca ore; alla fine di ogni ciclo di quattro mesi (diclassette settimane) le prime 7 ore e 48 minuti sono trasformate

*Handwritten signatures and initials on the left side of the page.*

*Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including the initials 'mk'.*



in un riposo compensativo mentre le ore rimanenti, a discrezione delle/dei lavoratrici/tori, potranno essere trasformate in riposi compensativi o pagate con le maggiorazioni contrattualmente previste per lo straordinario. Le ore successive alla seconda giornaliera e le frazioni di giornata che avanzano dal calcolo dei riposi alla fine del ciclo di 4 mesi, sono sempre pagate con le maggiorazioni contrattualmente previste per lo straordinario (nell'art 11, c.c.n.l. 12 marzo 1980; anno 1984, punto 1, lett. b, a.n. 17 giugno 1982).

~~vale quanto previsto dalla normativa vigente~~

### 3. ISTITUTI ECONOMICI

accordo tra le parti le parti stabiliscono che, a partire dalla data di applicazione del presente accordo, l'indennità di mensa e l'indennità di turno, già comprese nel superminimo individuale, verranno evidenziate con una voce a parte sul cedolino paga.

ogni indennità prevista dal CCNL salvo l'indennità di lavoro notturno, l'indennità di lavoro festivo e l'indennità oraria (per questa ultima si veda il paragrafo riguardante gli istituti economici



~~relativi al personale di condotta), sia estrapolata dall'attuale superminimo (nel quale, sino ad oggi è stata conglobata), con conseguente pari riduzione dello stesso~~

- Indennità di mensa** in concomitanza con l'applicazione del presente accordo aziendale, l'indennità di mensa, sino ad oggi compresa nel superminimo erogato a ciascun/a collaboratore/rice, sarà separata, con conseguente riduzione del superminimo lordo mensile pari ad € 16,53, evidenziata come voce a sé stante nel cedolino paga, ed inclusa nella "retribuzione normale" (come definita dal vigente CCNL autoferrotranvieri all'art. 3, punto 1, a.n. 27 novembre 2000; v.r. 25 gennaio 2001; v.r. 17 aprile 2001)
- indennità di turno (per il solo personale che presta servizio su turni avvicendati)** in concomitanza con l'applicazione del presente accordo aziendale, l'indennità di turno, sino ad oggi compresa nel superminimo attualmente erogato al personale di condotta e all'altro personale che presta servizio in turni avvicendati, sarà separata, con conseguente pari riduzione del superminimo, ed evidenziata come voce a sé stante del cedolino paga
- struttura della retribuzione** a complemento di quanto previsto dal vigente CCNL Autoferrotranvieri:
  - a) superminimo (non rientra nella "retribuzione normale" così come definita dall'art. 3, punto 1, a.n. 27 novembre 2000; v.r. 25 gennaio 2001; v.r. 17 aprile 2001)
  - a) patto stabilità (non rientra nella "retribuzione normale" così come definita dall'art. 3, punto 1, a.n. 27 novembre 2000; v.r. 25 gennaio 2001; v.r. 17 aprile 2001)
  - c) indennità varie (non rientrano nella "retribuzione normale" così come definita dall'art. 3, punto 1, a.n. 27 novembre 2000; v.r. 25 gennaio 2001; v.r. 17 aprile 2001)
  - d) gli aumenti derivanti dal presente accordo che saranno erogati a vario titolo, non rientrano nella "retribuzione normale" così come definita dall'art. 3, punto 1, a.n. 27 novembre 2000; v.r. 25 gennaio 2001; v.r. 17 aprile 2001)
- indennità festiva** in questa voce del cedolino (€ 12,00 lordi orari) è da sempre compresa l'indennità domenicale e la maggiorazione per il lavoro festivo stabilita dal vigente CCNL
- indennità notturna** in questa voce del cedolino (€ 7,00 lordi orari) è compresa l'indennità per il lavoro notturno. Per la definizione del lavoro notturno ai soli fini della maggiorazione oraria vale la fascia stabilita dal CCNL vigente 22.00 - 05.00).

3.1 PER IL PERSONALE DELL'ESERCIZIO IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI E

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures: L.P., W. de, Phk]*

**(ASSTRA) DAL RDL 2328/23**

**sviluppo professionale** il personale di esercizio, per politica aziendale, deve possedere due abilitazioni. Ferme restando le condizioni attualmente in essere per i lavoratori presenti in azienda alla data dell'accordo, si riconosce ad ogni lavoratrice/ore operante nell'ambito dell'esercizio, che possieda due abilitazioni, un aumento della retribuzione annua lorda, pari ad € 2000.

Per il personale ancora in formazione che non abbia ancora conseguito una prima abilitazione (o primo agente o formatore / verificatore treno / capo-piazzale) e per le prossime assunzioni, l'azienda si riserva invece di destinare questo incremento economico nell'ambito della sottoscrizione di nuovi patti di stabilità.

Questa voce non rientra nella retribuzione normale così come definita dall'art. 3, punto 1, a.n. 27 novembre 2000; v.r. 25 gennaio 2001; v.r. 17 aprile 2001

**3.2 PER IL PERSONALE DI CONDOTTA IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIARI (ASSTRA) E DAL RDL 2328/23**

**straordinario** maggiorazione definita nell'art 11, c.c.n.l. 12 marzo 1980; anno 1984, punto 1, lett. b, a.n. 17 giugno 1982 maggiorata di € 1.

**Indennità oraria (diaria) (forfetizzazione di Indennità di trasferta, pernottazione e diaria ridotta)** si riconosce al personale di condotta un aumento retributivo di € 3,00 per ogni ora di servizio effettivo prestata fuori dal proprio impianto, nei soli turni comprendenti la condotta. Di questi € 3, un euro 1 è di rimborso forfetario esaustivo di ogni trasferta ed è calcolato sulla base di una media di 5 trasferte al mese. In caso di aumento o diminuzione del numero di trasferte mensili, varierà in modo direttamente proporzionale, il valore del suddetto rimborso forfetario.

Questa voce, che viene individuata sul cedolino paga come "indennità oraria", comprende ogni "indennità di trasferta", "indennità di pernottazione", "indennità di diaria ridotta" ed ogni altra indennità giornaliera o notturna, contrattualmente prevista, legata all'assenza dal proprio impianto. Per le trasferte rimane il rimborso analitico delle spese documentate di viaggio, ma anche in caso di pernottamento/i fuori residenza, oltre all'"indennità oraria" l'azienda provvede al solo albergo/alloggio mentre ogni altra forma di indennizzo o rimborso è esclusa.

L'"indennità oraria", non fa parte del calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto né dal reddito fiscale e contributivo imponibile né nella "retribuzione normale" così come definita nell'art. 3, punto 1, a.n. 27 novembre 2000 e nei verbali di riunione successivi ad essa relativi.

Tale indennità ha natura restitutoria, vale a dire, compensa

forfetariamente le spese sostenute dal lavoratore in favore dell'impresa, nell'esercizio delle sue mansioni. Il personale che svolge attività di condotta non è qualificabile come "trasfertista", agli effetti dell'obbligo contributivo del 50% dell'indennità di trasferta.

~~Il personale si impegna a consumare il pasto e a farlo in orari compatibili con i turni previsti.~~

In questo modo (con l'indennità oraria / diaria) in concomitanza con l'applicazione del presente accordo aziendale, l'indennità di diaria ridotta e quella di trasferta, sino ad oggi compresa nel superminimo attualmente erogato a ciascun/a collaboratore/rice, sarà evidenziata nel cedolino paga come voce a sé stante.

Le parti si impegnano a incontrarsi entro sei per verificare il numero di trasferte effettuate

### 3.3 PER IL PERSONALE DI TERRA CHE NON SVOLGE ATTIVITÀ DI CONDOTTA, IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI (ASSTRA) E DAL RDL 2328/23

straordinario maggiorazione definita nell'art 11, c.c.n.l. 12 marzo 1980; anno 1984, punto 1, lett. b, a.n. 17 giugno 1982 maggiorata di € 1.

indennità di trasferta è erogata in relazione allo svolgimento di:

- 1) turni del proprio impianto che comprendano un pernottamento;
- 2) turni connessi a tratte relative ad un impianto diverso dal proprio;
- 3) turni relativi a nuove tratte non ancora formalmente assegnati ad alcun impianto;

e prevede i seguenti emolumenti:

- a) per il solo pernottamento = € 5
- b) per i turni di cui al punto 2 e 3 che coprono un arco di tempo nella giornata che prevede un pasto ed un pernottamento fuori dal proprio impianto = € 20 (€ 15 + € 5);
- c) per i turni di cui al punto 2 e 3 che coprono un arco di tempo nella giornata che prevede due pasti ed un pernottamento fuori dal proprio impianto = € 30 (€ 25 + € 5);
- d) per i turni di cui al punto 2 e 3 che coprono un arco di tempo nella giornata che prevede un pasto (senza il pernottamento) fuori dal proprio impianto = € 15

(è considerata fascia oraria del pranzo, ai soli fini della definizione dei punti b e c, quella compresa tra le 12 e le 14; è considerata fascia oraria della cena, ai soli fini della definizione dei punti b e c, quella compresa tra le 19 e le 21).

Per il personale in formazione: € 15 come il tipo b, con pranzo pagato.

I collaboratori si impegnano a consumare il pasto e si impegnano a farlo in orari compatibili con i turni previsti

H AS 

L.P.  el. 

I rimborsi e le indennità relative alla trasferta e definite nel presente punto, sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.

**3.4 PER IL PERSONALE D'UFFICIO E DELLA SALA OPERATIVA IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIARI (ASSTRA) E DAL RDL 2328/23**

trattamento della trasferta rimborso a piè di lista con tetto a € 18,00 sia per il pranzo che per la cena

**4. DISCIPLINA SPECIALE PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO NOTTURNO**

**definizione** è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nella fascia oraria compresa tra le 24.00 e le 05.00, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno

**regolamentazione** i turni di lavoro notturno periodici e regolari, saranno equamente distribuiti tra i singoli lavoratori appartenenti al medesimo impianto. Ad ogni variazione della programmazione dei turni notturni, la rotazione e l'equa distribuzione degli stessi nell'ambito di un singolo impianto, è oggetto di confronto con gli RSA / RSU aziendali

**visite mediche** in base a quanto stabilito dal Dlgs 66/03

**orario di lavoro** in base a quanto stabilito dal Dlgs 66/03 con particolare riferimento alla limitazione dell'orario giornaliero ad una media di 8 ore calcolate sulla settimana

**5. NUOVE ABILITAZIONI E PROFESSIONALIZZAZIONI**

**indennità di funzione "capo treno"** al superamento dell'esame: € 100 lorde a titolo di una tantum e € 1000,00 lorde annue come indennità per ogni anno di effettivo svolgimento continuativo della mansione

**indennità funzione "formatore internazionale"** al superamento dell'esame: € 100 lorde a titolo di una tantum e € 1000,00 lorde annue come indennità per ogni anno di effettivo svolgimento continuativo della mansione

*Handwritten initials*

*L.P.*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

## 6. ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

### AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIARI (ASSTRA)

**patto di fedeltà / stabilità** l'azienda si riserva di proporre ai collaboratori la sottoscrizione di un patto di stabilità individuale comportante il riconoscimento di una cifra a fronte dell'impegno da parte del lavoratore a non recedere dal contratto per un determinato periodo di tempo. In particolare alla stipula del patto, come corrispettivo dello stesso il personale stipulante percepirà un totale di € 23.500,00 così articolato con il meccanismo delle anticipazioni:

- per il primo anno € 4000,00;
- il secondo e il terzo anno € 6000,00;
- il quarto ed ultimo anno, oltre ai € 6000, una cifra una tantum di € 1500,00.

A partire dal quinto anno l'importo di € 6.000,00 entrerà a far parte a tutti gli effetti della retribuzione

**periodo di prova** fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL degli autoferrotranvieri, per ciò che riguarda il periodo di prova le parti si accordano nel seguente modo: la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

- area professionale 1° e 2°: 6 mesi di calendario
- area professionale 3°: 2 mesi di calendario
- area professionale 4°: 1 mese di calendario

**preavviso** fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL degli autoferrotranvieri, per ciò che riguarda il periodo di prova le parti si accordano nel seguente modo: la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

- area professionale 1° e 2°: 2 mesi
- area professionale 3°: un mese
- area professionale 4°: 15 giorni

**sistema disciplinare** in base a quanto previsto dal rdl 148/31

**trattamento del personale in formazione** le attività formative si svolgono di norma in orario diurno ed in giorni non festivi. In caso di esigenze formative specifiche, le

*AS*

*LP.*

*W. d.*

*MLC*

prestazione effettuate durante l'orario notturno e festivo sono compensate con le maggiorazioni previste dal CCNL (art. 11, c.c.n.l. 12 marzo 1980; anno 1984, punto 1, lett. b, a.n. 17 giugno 1982)

**assicurazione** l'azienda si impegna a verificare l'opportunità di stipulare un'assicurazione sanitaria per tutti i dipendenti. Tale verifica verrà fatta alla luce delle condizioni in essere

**regolamentazione del passaggio esami** fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in relazione alla durata del periodo di prova per qualifiche che prevedano un esame di abilitazione, le/i collaboratrici/ori hanno a disposizione un secondo tentativo per superare l'esame di abilitazione o professionalizzante. Nel caso di un ulteriore bocciatura, l'azienda destina le/i collaboratrici/tori ad un percorso formativo differente più compatibile con le caratteristiche Individuali emerse.

**permessi sindacali dei dirigenti territoriali delle OO.SS.** ammontare calcolato in riferimento al v.a. 29 luglio 1998;

**precedenti accordi sindacali** le indennità previste ai punti B) e C) dell'accordo tecnico sottoscritto in data 04/03/04 con al FILT-CGIL di Brescia, se non esplicitamente richiamate nel presente accordo, si intendono incluse nel superminimo già attualmente erogato ai lavoratori in forza. Il presente accordo, di conseguenza, sostituisce i precedenti.

**7. RAPPRESENTATIVITÀ E DURATA DELL'ACCORDO**

**decorrenza** parte economica: 1 luglio;  
parte normativa: 1 settembre

*2 D. J.*

**vigenza** si stabilisce che il presente accordo abbia durata di ~~3~~ *4* anni a far data dal primo giorno del mese successivo alla sigla dell'accordo.

**monitoraggio** le parti si impegnano ad incontrarsi almeno ogni sei mesi per monitorare l'andamento dell'applicazione del contratto aziendale

**rinnovo** almeno tre mesi prima dello scadere dei ~~quattro~~ *due*, le parti si

*[Handwritten signatures]*

*L.P. [signature] [signature]*

impegnano ad avviare le procedure di consultazione per il rinnovo.

Le parti si impegnano a sciogliere la riserva entro il 15 luglio prossimo

Per tutto quanto non previsto vale quanto contenuto nel vigente CCNL e nelle leggi di settore

Il presente accordo ha scadenza il ..../..../...

Letto, confermato e Sottoscritto,

Marco Terranova (DG)  
per SBB Cargo Italia

Salvo Lembo  
FIT-CISL

Rocco Ungaro  
FILT-CGIL

Vincenzo Notarnicola  
FAST Ferrovie

Philipp Kunz (ORU)

Alberto Sparenta (RSA)

Ivano Panzica

Guido Costantino

Claudio Licheri (RI)

Domenico Callparl (RSA)

Emiliano Demontis (RSA)